

Ordinanza dell'UFAC sui contrassegni degli aeromobili¹ (OCA)

del 6 settembre 1984 (Stato 1° aprile 2011)

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC),

visto l'articolo 59 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948² sulla navigazione aerea (LNA);

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 14 novembre 1973³ sulla navigazione aerea,⁴
ordina:

Sezione 1: Contrassegni degli aeromobili immatricolati⁵

Art. 1⁶ Contrassegni

Al momento della domanda di intavolazione nella matricola svizzera degli aeromobili UFAC attribuisce un contrassegno di nazionalità e di immatricolazione.

Art. 2 Contrassegno di nazionalità

¹ Il contrassegno di nazionalità degli aeromobili svizzeri si compone delle lettere HB e dello stemma della Confederazione svizzera.

² Su richiesta fondata, l'UFAC⁷ può dispensare l'esercente di un aeromobile svizzero dall'apposizione dello stemma.⁸

³ Con l'accordo dell'autorità dello Stato d'immatricolazione, l'UFAC può autorizzare l'apposizione dello stemma svizzero su un aeromobile che non è intavolato nella matricola svizzera:

- a. se questo provvedimento rientra negli interessi della Confederazione; o

RU **1984** 1179

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1163).

² RS **748.0**

³ RS **748.01**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1163).

⁵ Introdotta dall'art. 22 n.3 dell'O del DATEC del 24 nov. 1994 sulle categorie speciali di aeromobili, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 3076).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1163).

⁷ Nuova espressione giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1163). Di detta mod. è tenuta conto in tutto il presente testo.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU **1993** 976).

- b. se l'aeromobile è messo in servizio da un'impresa svizzera di traffico aereo commerciale.

Art. 3 Contrassegno d'immatricolazione

¹ Il contrassegno d'immatricolazione dei velivoli, elicotteri e palloni consiste in un gruppo di tre lettere.

² Il contrassegno d'immatricolazione degli altri aeromobili consiste in un gruppo di quattro cifre al massimo.

Art. 4 Identificazione

I contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione saranno apposti in modo da resistere alle intemperie; dovranno distinguersi nettamente dal colore originario dell'aeromobile. Dovranno essere conservati intatti e puliti.

Art. 5 Apposizione delle lettere e delle cifre

¹ Le lettere e le cifre devono essere apposte verticalmente o inclinate di 30 gradi al massimo verso la destra o la sinistra ed essere sprovviste di ornamenti (allegato, fig. 1 e 2). Esse possono essere di forma rotonda o quadrata.⁹

^{1bis} Le lettere e le cifre devono essere di una grandezza e di un colore uniformi.¹⁰

² Le lettere e le cifre dovranno essere distanti 5 cm almeno dal bordo di qualsiasi elemento dell'aeromobile; saranno apposte su superfici piane. La loro leggibilità non sarà sminuita da traverse, giunti o convessità di elementi.

³ Un trattino figurerà tra il contrassegno di nazionalità HB e quello d'immatricolazione.

Art. 6¹¹ Apposizione dello stemma

¹ Lo stemma dev'essere apposto con i colori ufficiali ed essere sprovvisto di qualsiasi ornamento. La croce dello stemma è di colore bianco, verticale e isolata; i suoi bracci sono di un sesto più lunghi che larghi. Il campo rosso dello stemma deve avere un'altezza di almeno 15 cm e distinguersi dai colori dell'aeromobile; all'occorrenza, lo stemma dovrà avere un bordo nero o bianco. Il modello che si trova nell'allegato alla presente ordinanza è determinante per la forma e la grandezza dello stemma (allegato, fig. 3).

² Sui velivoli, gli elicotteri con impennaggio verticale, i motoveleggiatori, gli alianti e i dirigibili, lo stemma può essere apposto sull'impennaggio verticale, nei seguenti modi:

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 976).

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O dell'UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 976).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 976).

- a. isolato (allegato, fig. 4a);
- b. ricoprire interamente la parte superiore dell'impennaggio verticale; la croce dev'essere equidistante dai bordi anteriori e posteriori di quest'ultimo ed essere distante almeno 5 cm dal bordo di qualsiasi elemento dell'aeromobile (allegato, fig. 4b);
- c. avere la forma di una striscia parallela all'asse longitudinale su tutta la lunghezza dell'impennaggio verticale; la croce dev'essere situata nel mezzo ed equidistante dai bordi anteriori e posteriori dell'impennaggio verticale; dev'essere distante almeno 5 cm dal bordo di qualsiasi elemento dell'aeromobile (allegato, fig. 4c).

³ Lo stemma può anche essere apposto unicamente sulla fusoliera nel prolungamento del contrassegno d'immatricolazione, distaccato però dallo stesso;¹² questi due elementi devono formare un'unità; l'altezza dello stemma dev'essere identica a quella delle lettere del contrassegno d'immatricolazione (allegato, fig. 5).

⁴ I palloni devono portare una bandiera svizzera di almeno 100 cm di lato, ben visibile dal basso. Essa va fissata alla rete o all'involucro, oppure può essere integrata a quest'ultimo (allegato, fig. 6).

Art. 7¹³ Apposizione sui velivoli, motoveleggiatori, alianti e dirigibili

¹ I contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione devono essere apposti parallelamente all'asse longitudinale dell'aeromobile.

² Le lettere e le cifre vanno apposte sia su ogni lato della fusoliera, tra il bordo d'uscita dell'ala e il bordo d'attacco dell'impennaggio di coda, sia sui due lati dell'impennaggio di coda verticale. Se si tratta di un impennaggio a derive multiple, vanno apposte unicamente sul lato esterno delle derive esterne. Sui velivoli e gli elicotteri, a fusoliera tubolare o a traliccio, vanno apposte sui due lati e su una superficie adeguata. È parimenti ammessa l'iscrizione sul lato esterno delle carenature dei propulsori. L'altezza delle iscrizioni dev'essere di almeno 30 cm per i velivoli e gli elicotteri la cui massa massima al decollo è superiore ai 5700 kg e di almeno 20 cm per gli altri velivoli ed elicotteri nonché per i motoveleggiatori, gli alianti e i dirigibili. Se, a causa della particolare configurazione dell'aeromobile, le lettere e le cifre non possono essere apposte in quest'ordine di grandezza, i caratteri devono almeno corrispondere ai $\frac{3}{5}$ del diametro della fusoliera o della sua altezza, misurati a uguale distanza dal bordo di uscita dell'ala e dal bordo d'attacco dell'impennaggio. Sugli elicotteri di particolare costruzione, si prende come riferimento il centro della superficie fissa o della trave di coda. L'altezza dei caratteri non dev'essere inferiore ai 15 cm (allegato, fig. 7).

³ Le lettere e le cifre devono figurare tra l'altro sull'intradosso dell'ala sinistra, possibilmente ad uguale distanza dai bordi d'attacco e di uscita alari. L'estremità superiore dei caratteri dev'essere diretta verso il bordo d'attacco. Sui velivoli, l'altezza

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 21 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2488).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 976).

minima dei caratteri dev'essere di 50 cm, sui motoveleggiatori ed alianti di 40 cm. Se a causa della particolare configurazione dell'aeromobile, le lettere e le cifre non possono essere apposte in quest'ordine di grandezza, i caratteri devono corrispondere almeno ai $\frac{3}{5}$ della profondità dell'ala, misurati a uguale distanza dalla radice e dall'estremità alare. L'altezza dei caratteri non dev'essere inferiore ai 30 cm. Sugli elicotteri, le lettere devono essere apposte anche sulla parte inferiore della fusoliera; l'estremità superiore delle lettere dev'essere diretta verso il bordo anteriore della fusoliera. L'altezza minima dei caratteri dev'essere di 40 cm (allegato, fig. 8).

Art. 8 Apposizione sui palloni

¹ Sui palloni, i caratteri saranno apposti, di norma orizzontalmente, su due punti opposti, laddove la sezione orizzontale è più grande. Avranno almeno un'altezza di 50 cm.

² ...¹⁴

Art. 9 Apposizione sugli altri aeromobili

Per qualsiasi altro aeromobile l'UFAC fissa in ogni caso dove e come devono essere apposti i contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione.

Art. 10 Casi particolari

¹ Se il tipo particolare o le dimensioni dell'aeromobile non permettono d'apporre i contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione al posto regolamentare o nelle dimensioni prescritte, l'UFAC determina la maniera d'esecuzione.

² L'UFAC può prevedere deroghe alla presente ordinanza per gli aeromobili classificati nella categoria speciale, sottocategoria «aeromobili storici» giusta l'articolo 7 dell'ordinanza dell'8 luglio 1985¹⁵ concernente l'ammissione e la manutenzione degli aeromobili.¹⁶

Art. 11 ...¹⁷

¹ Ogni aeromobile, salvo gli alianti, saranno muniti di una placca d'identità.

² La placca d'identità dovrà essere di una materia il cui punto di fusione sia superiore ai 1300° C.

³ La placca d'identità misurerà almeno 10 cm di lunghezza e 3 cm di larghezza e mostrerà le lettere HB ed i contrassegni d'immatricolazione dell'aeromobile. I caratteri saranno incisi ad una profondità di 1 mm ed avranno almeno 1,5 cm di altezza.

¹⁴ Abrogato dal n. I dell'O dell'UFAC del 17 feb. 1993 (RU 1993 976).

¹⁵ [RU 1985 1567 2230, 1993 2322, 1994 3076 art. 22 n. 2, 1995 125. RU 1995 4897 art. 53]. Vedi ora l'O del DATEC del 18 set. 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (748.215.1).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 976).

¹⁷ Abrogato dal n. I dell'O dell'UFAC del 4 mar. 2011, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1163).

⁴ La placca d'identità dev'essere ben visibile e fissata vicino all'entrata o in coda su una parte fissa dell'aeromobile.¹⁸

⁵ Sui palloni, la placca d'identità va fissata alla navicella. Se la navicella è utilizzata per diversi palloni, si fisserà la corrispondente placca d'identità a ogni contrassegno d'immatricolazione.¹⁹

Sezione 2: Contrassegni degli aeromobili non immatricolati²⁰

Art. 11a²¹ Alianti da pendio

¹ Gli alianti da pendio devono essere muniti di un contrassegno d'identificazione ben visibile, costituito di cinque cifre al massimo, di un'altezza di 40 cm, da applicare sulla parte inferiore della superficie portante.

² Il contrassegno deve essere conforme all'iscrizione che figura nell'attestato dell'assicurazione responsabilità civile dell'esercente dell'aliante da pendio.

³ L'attribuzione e la gestione dei contrassegni d'identificazione è di competenza di un organismo riconosciuto dall'UFAC.

⁴ Gli alianti da pendio devono essere inoltre muniti di una targa ben visibile che rechi le seguenti indicazioni:

- a. costruttore;
- b. tipo;
- c. anno di costruzione;
- d. carico minimo e massimo fissati dal costruttore.

Sezione 3: Disposizioni finali²²

Art. 12 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'UFAC del 14 maggio 1965²³ concernente i contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione degli aeromobili è abrogata.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU **1993** 976).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O dell'UFAC del 17 feb. 1993, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU **1993** 976).

²⁰ Introdotto dall'art. 22 n.3 dell'O del DATEC del 24 nov. 1994 sulle categorie speciali di aeromobili, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 3076).

²¹ Introdotto dall'art. 22 n.3 dell'O del DATEC del 24 nov. 1994 sulle categorie speciali di aeromobili, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 3076).

²² Introdotto dall'art. 22 n.3 dell'O del DATEC del 24 nov. 1994 sulle categorie speciali di aeromobili, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 3076).

²³ [RU **1965** 436, **1967** 246, **1970** 1616]

Art. 13 Disposizione transitoria


Tutti i contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione apposti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, giusta le disposizioni vigenti finora, continueranno ad essere ammessi.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1984.

*Allegato*²⁴
(art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 a 4, 7 cpv. 2 e 3)


Figura 1



Dettaglio A



Dettaglio B



Dettaglio C



Misure obbligatorie:

- Larghezza del carattere: $\frac{2}{3}$ dell'altezza
- Larghezza della lettera «I» e della cifra «1»: $\frac{1}{6}$ dell'altezza
- Larghezza del trattino: $\frac{1}{6}$ dell'altezza
- Lunghezza del trattino: da $\frac{1}{2}$ fino a $\frac{2}{3}$ dell'altezza del carattere
- Distanza tra i caratteri: $\frac{1}{6}$ dell'altezza del carattere
- Distanza tra il trattino e il contrassegno di nazionalità o d'immatricolazione: $\frac{1}{4}$ dell'altezza del carattere
- La larghezza delle lettere «M» e «W» non deve essere superiore all'altezza del carattere

²⁴ Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'UFAC del 17 feb. 1993 (RU 1993 976 1790).
Aggiornato giusta il n. I dell'O dell'UFAC del 21 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000
(RU 2000 2488).

Figura 2

Inclinazione massima di 30° verso sinistra rispetto alla verticale



Inclinazione massima di 30° verso destra rispetto alla verticale

Altre indicazioni come per le lettere e cifre verticali




Figure 4-8:

Le figure non sono riprodotte in scala.




Fig. 4a




Fig. 4b




Fig. 4c




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8